

3

...Eg. Sentenza N. 188

N. 431.78 R. G. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composto dai signori Magistrati:

Dott. **GIORGIO MANNAICO**

Presidente

Dott. **ORIO SIMONAZZI**

Dott. **FRANCESCO PAOLO FIORE**

Giudice

ha pronunciate la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'Appello iscritta al numero di ruolo sopra
riportato, discussa all'udienza del **3.XI.78**
con ricorso depositato il **19 luglio 1978**

e promossa

No. 431/78
Lavoro
26
7/13

DA

OMISSIS

in persona del suo Presi-

gente

elettivamente domiciliato in Viale Marconi n. 11
presso l'avv. **G. Biscottini** intimamente all'atto che lo rappresenta

per procura conferita alla libi
e difende in giudizio per delega
25 novembre 1978 in atto del notaio dott. ...
Venezia n. 1157 del ...

Signature

CONTRO

CASTIGLIONI TDA.

elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Barnaba, 30 per de-
presso l'avv. Guido Buffoni che lo rappresenta
e difende in giudizio per delega a margine del ricorso notifica-
to il 4.3.1978 - appellato.

OGGETTO: Appello sentenza Pretore.

I Procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisano le

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

chiede che il Tribunale ill.mo, in riforma totale del
l'impugnata sentenza del Pretore, previamente ammessa,
all'occorrenza, la prova testimoniale sui fatti richie-
sti a pag. 1-2 del presente ricorso, con i testimoni già
indicati in prime cure; respinga le domande tutte formu-
late da Ida Castiglioni nel sircorso introduttivo del
giudizio ed accolte dal Pretore, condannando la Castiglio-
ni stessa al pagamento delle spese del giudizio.

PER L'APPELLATA:

pieccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
così

GIUDICARE

-respingere l'appello proposto dalla S.P.A. OMISSIS

con ogni conseguente effetto di legge anche
in ordine alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Castiglioni Ida ha convenuto davanti al Pretore di
Milano la società Grandi Magazzini Voin spa., esponendo:
di essere dipendente della convenuta dal 15.5.1971
con inquadramento in IV livello e con mansioni di com-
messa addetta alle vendite con l'incarico di sistemare
la merce nel reparto marochineria, pulire il reparto,
vendere il prodotto esposto, accompagnare il cliente
alla cassa, attendere che la cassiera effettui la "bat-
tuta" relative all'oggetto venduto e infine consegnare
la merce alla cliente; di avere qualche volta sostitui-
to, al pari di altre colleghe, la cassiera eventualmente
assente;
di non avere mai subito rilievi disciplinari; di avere
ricevuto il 25.1.1978 una comunicazione a sensi dello
art.7 SdL, con la quale si contestavano gravissime irre-
golarità commesse nei giorni 5, 20 e 25 gennaio nell'uso
dalla cassa allo atto del pagamento da parte della
clientela e veniva disposta la sospensione cautelare
con invito a presentare le proprie difese;
di essere stata licenziata nonostante le giustificazio-
ni fornite, sulla base dell'addebito concernente una
vendita ~~per la quale era stato emesso lo scontrino~~
per L. 10.000 senza battere lo scontrino di cassa, ma
usando lo scontrino relativo a una vendita già effet-

di contestare la veridicità degli addebiti e di ritenere la sanzione sproporzionata alla infrazione.

e concludeva:

dichiararsi il licenziamento privo di giusta causa e/o giustificato motivo con provvedimento ex art. 18 SdL.

Ivi compreso un risarcimento dei danni pari a L.2.325.

895. Resisteva la convenuta chiarendo in modo più esplicito gli addebiti, come segue:

a) il 5.1.1978 alle 17,30 la ricorrente, dopo avere venduto un borsellino del prezzo di L.6.000, per il quale aveva rilasciato lo scontrino 1135, vendette ad altra persona, Loretta Retucci, cinque fazzoletti per l'importo di L.5.000, ma anziché fare la regolare battuta, fece una battuta a zero e consegnò alla cliente un precedente scontrino recante il n.1131. Al controllo di cassa risultò non una differenza in eccesso di L.5.000, ma un disavanzo di L.2240;

b) venerdì 20.1.1978 la ricorrente vendette a Taietti generi di calzetteria per un importo di L.6.500 e registrò in cassa solo L.3.500 rilasciando lo scontrino di pari importo n.1153 e uno scontrino vecchio col n.1117 per lire 3.000.

Subito dopo vendette a Ferrari un paio di calzettoni al prezzo di L.6.900 senza registrare né rilasciare scontrino; c) mercoledì 25.1.1978 la ricorrente vendette

a Nova Alessandria un portamoneta del prezzo di L.10.000.

5

registrando l'incasso senza consegnare lo scontrino (n. 1041); questo fu invece consegnato a Loretta Ruccucci che aveva comprato una cintura per L.10.000 registrata con battuta a zero.

Il controllo di cassa effettuato 30 minuti dopo evidenziava un disavanzo di L.2.200 -

La convenuta chiariva con successiva memoria che i denunciati erano stati accertati tramite il personale di una società appostamente incaricata di eseguire i predetti controlli.

fatti

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Il Pretore, assunte sommarie informazioni, accoglieva la domanda ritenendo che la genericità della contestazione aveva violato l'art.7 S.d.L.e che gli elementi di prova assunti tramite personale di vigilanza utilizzato con violazione dello art.3 dello Statuto non potevano essere utilizzati. Dichiarava l'illegittimità del licenziamento coi provvedimenti conseguenti.

Contro la sentenza n.1313 del 13.6.1978 ha appellato la società ricorrente sostenendo che i fatti, addebitati per altro modo non generico, erano stati comunque provati documentalmente con l'esibizione degli scontrini di cassa e dalla constatata esistenza di un disavanzo in cassa, nonostante le battute a zero

ripetutamente eseguite.

L'azienda ha lamentato il rifiuto, illegittimo del Pretore di ammettere le prove dedotte e l'erroneità della statuizione circa la presunta inammissibilità delle testimonianze dei dipendenti della Lodge, tenuto anche conto che i sindacati, nel luglio 1977, erano stati informati della identità e dell'incarico di vigilanza affidato alla società Lodge.

L'azienda chiedeva la riforma della sentenza previa ammissione, alla occorrenza, della prova dedotta.

Resisteva l'appellata riproponendo la illegittimità della sanzione e sottolineando che la causa non poteva ricevere soluzione senza sciogliere il nodo della legittimità delle indagini affidate alla Lodge.

Concludeva chiedendo la conferma della sentenza.

Il Tribunale, udita la relazione del giudice incaricato e ascoltate le difese delle parti ha riformato la sentenza impugnata per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il Tribunale ritiene che non si possa ragionevolmente dubitare della fondatezza degli addebiti mossi alla lavoratrice. In particolare dalle prove testimoniali assunte è risultato provato che il 25/1/78 la ricorrente vendette a Nova Alessandria un oggetto per Lit. 10.000, registrando lo incasso senza consegnare lo

scontrino n. I041 e che questo fu invece consegnato a una successiva acquirente che aveva acquistato altro oggetto da lire 10.000 per il quale fu fatta battuta a zero corrispondente allo scontrino I046.

Il controllo di cassa eseguito trenta minuti dopo ha evidenziato non già un avanzo di lire 10.000, ma un disavanzo di lire 2000. Così stando le cose, sembra ragionevolmente impossibile dare credito alla tesi difensiva dell'errore colposo, sia perchè la mancata consegna dello scontrino appare in funzione di una successiva battuta a zero fatta dopo altre cinque operazioni di vendita correttamente eseguite, sia perchè, al buon conto, in cassa avrebbero dovuto rinvenirsi 10.000 che si assumono erroneamente non contabilizzate in occasione della battuta a zero. Tutti gli elementi concorrono a configurare una appropriazione di cassa di lire 10.000, che la lavoratrice ha tentato di conestare con il duplice artificio della omessa consegna del primo scontrino e la successiva battuta a zero qualificata dalla consegna dello scontrino precedentemente trattenuto. I furti e le appropriazioni nei grandi magazzini sono una ben nota realtà e il fatto addebitato alla lavoratrice appare una manifestazione di tale realtà.

Aggiungesi che l'azienda ha provato testimonialmente



Sc

il fatto dell'affidamento della cassa, il 25/I/78, in via esclusiva, alla ricorrente. Tanto basta, ad avviso del Tribunale, per ritenere raggiunta la prova del fatto addebitato il 25/I/78 e posto a fondamento dell'intimato licenziamento.

2-L'appellante lamenta la genericità degli addebiti e sotto tale profilo, solleva una precisa eccezione sulla regolarità formale del procedimento di contestazione. Osserva in proposito il Tribunale che il fatto del 25/I/78 risulta tempestivamente e specificamente contestato, come è dato desumere dalle stesse ammissioni dalla lavoratrice (che ha invocato generici errori di battute), nonché dalle dichiarazioni rese dal rappresentante sindacale il quale ha riconosciuto che in fase di difesa verbale il funzionario della filiale ^{attiva} esibito alla lavoratrice il rotolo di cassa del 25.1.1978, dal quale era possibile desumere in modo preciso e circostanziato le "battute" che avevano innescato le indagini aziendali, sboccate da ultimo nel controllo di cassa le cui risultanze erano apparse subito incompatibili con la tesi della non "intenzionalità delle irregolarità di battuta.

Le argomentazioni che precedono assorbono le eccezioni di genericità sollevate a proposito degli altri addebiti, poiché il fatto del 25.1.1978 appare sufficientemente

konants

...tamente grave, per le ragioni che si diranno, a giustifi-
ficare la irrogazione della massima sanzione discipli-
nare.

3. La lavoratrice doveva rendere una prestazione che
aveva per oggetto la riscossione e la detenzione di
denaro aziendale e può dirsi che si è avvalsa della
propria posizione come occasione favorevole per ap-
propriarsi di denaro di cui aveva la detenzione in
esecuzione e in conseguenza del servizio. Aggiungasi
che il dovere specifico di documentazione (mediante
battuta) delle somme in entrata è stato violato con so-
fisticati artifici, così da rendere irriconoscibile,
ex post, l'appropriazione. Orbene, sembra al Tribunale
che un difetto inadempimento, ponendosi in contrasto
con uno specifico obbligo ~~derivante dalla mansione~~
funzionalmente collegato alla mansione, abbia determinato

una turbativa abbastanza grave da porsi in relazione di
incompatibilità con la prosecuzione anche provvisoria
del rapporto. La ragione di tale convincimento appare anti-
ca quanto intuitiva: se anche i sorveglianti sono infede-
li, chi sorveglierà i sorveglianti?

4. Per la prima volta in appello è stata sollevata la
questione, sicuramente grave, della compatibilità dei
controlli eseguiti dalla Lodge Service con le limitazio-
ni poste dall'art. 3 S.d.L.-

Secondo la difesa della lavoratrice l'azienda si sarebbe avvalsa di sorveglianti sulla attività lavorativa senza rispettare le limitazioni imposte dal citato art. 3. I sorveglianti, infatti, non erano "noti", nè muniti di contrassegno visibile di riconoscimento.

Sempre secondo la difesa, il carattere illecito dei controlli si riverbererebbe nel processo come causa di inammissibilità delle prove acquisite con controlli illeciti.

Il problema, fra i più tormentati della scienza processuale, a ben vedere, non sembra invocato a proposito. Nella specie è stato addebitata alla lavoratrice una appropriazione di beni aziendali. Trattasi, cioè, di un fatto ascrivibile alla classe degli atti in danno del patrimonio aziendale, che l'azienda può accertare anche senza l'osservanza dei limiti posti dall'art. 3 dello S.d.J. Sottrarre denaro dalla cassa o introdurre nella propria borsa, anzichè nella cassa, danaro proveniente dalla vendita di beni aziendali sono atti che sono fuori del comportamento dedotto nella prestazione, e che, perciò, non attengono alla regolare esecuzione della prestazione.

Chi si determina a rubare beni aziendali, cessa in quel momento di lavorare per l'azienda, per realizzare una condotta priva di qualsiasi nesso causale con l'



prestazione.

11

Il pregiudizio aziendale, in tal caso, non si configura come effetto di una condotta negligente, o come una irregolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla mansione affidata, ma come effetto di una scelta casuale autonoma, realizzata dal dipendente in occasione dello svolgimento delle mansioni.

Ad avviso del Tribunale, la disposizione dello art. 3 S.l., che impedisce all'azienda di avvalersi di sorveglianti sconosciuti ai lavoratori, non tutela chi compie furti in azienda, perchè il furto non è mai svolgimento, sia pure irregolare, di attività lavorativa, ma una aggressione ab extrinseco del patrimonio aziendale, la quale trova nella attività lavorativa non la causa ma l'occasione per la sua migliore esplicazione.

In altre parole, l'occasione di lavoro, non vale ad attrarre il furto del dipendente nella area della prestazione, e perciò non può assurgere a condizione di rilevanza per l'applicazione dell'art. 3 S.d.L.

Come dire che se la condotta del ladro è una attività che non può essere giuridicamente riconosciuta come attività lavorativa, non può ricadere sotto le garanzie dello art. 3 S.l.: in tal caso l'azienda torna libera di difendere il proprio patrimonio coi controlli ritenuti più opportuni, nei limiti del rispetto della

libertà e la dignità del lavoratore.

Nella specie la dipendente della Lodge Sevice si è limitata a constatare in veste di cliente una battuta a zero e ~~successivamente~~ la consegna di uno scontrino che non era relativo a quella battuta. La successiva attività aziendale, con particolare riferimento al controllo di cassa eseguito di lì a poco, ha consentito di configurare l'irregolarità come un espediente dolosamente preordinato a conestare un furto.

La dipendente della Lodge non ha eseguito controlli secondo modalità incompatibili con la libertà e la dignità della lavoratrice, poiché, raccontando che una certa cassa, aveva consegnato, con battuta a zero, visibile a tutti, uno scontrino per L. 10.000, si era limitata a riferire su un fatto pubblico, contestabile da qualunque cliente, in quel momento presente, e di cui era venuta a conoscenza con modalità assolutamente lecite, come semplice cliente, che, facendo un acquisto, aveva esercitato il diritto di controllo, ad evitare sgradevoli contestazioni, che lo scontrino corrispondesse alla somma battuta e portasse data del giorno cui si riferiva l'acquisto.

Il discorso esigerebbe, forse, del altro approfondimento, se l'azienda, si fosse avvalsa di personale idoneo

non già per tutelare il patrimonio aziendale, ma per 13

provare delle semplici irregolarità di esecuzione disci-

plinamente rilevanti. In tal caso, si sarebbe sicuramente

in presenza di una violazione del disposto dell'art. 3

SdL e non sarebbe inutile chiedersi, come ha fatto

il Pretore, se il risultato di un controllo illegittimo

potrebbe diventare oggetto di una attività probatoria

legittima.

5-Statuizione.

La sentenza deve essere riformata e l'azienda assolta

da ogni domanda.

Ricorrono giusti motivi per una compensazione totale

delle spese dei due gradi.

P.Q.M.

In totale riforma della sentenza n. 1313 Pretore Milano
del 13/6/78:

1) assolve la Società COIN dalle domande di I. Castiglioni

2) dichiara totalmente compensate le spese di entrambi

i GRADI del giudizio.

Milano, 3/11/78.

IL CANCELLIERE
Direttore di Sezione
(Salvatore Cicali)

M
Ono Giovanni et

Depositato in Cancelleria oggi 20/11/78

IL CANCELLIERE
(Salvatore Cicali)